
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Pignoramento: prima istanza di conversione dichiarata inammissibile "per vizi formali" e divieto di reiterazione

Con riferimento all'[art. 495 c.p.c.](#) va affermato quanto segue: scopo della norma che consente la conversione del pignoramento è favorire il debitore il quale voglia evitare l'esecuzione, ed i rischi connessi - ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile; scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell'istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all'ultim'ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall'altro richiamare l'attenzione del debitore sull'importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Non può dunque condividersi l'affermazione secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile "per vizi formali".

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2017, n. 15362

...omissis...

Questioni preliminari.

La controricorrente ha sollevato eccezione di giudicato, per tardività del ricorso.

L'eccezione è infondata, perchè calcola il dies ad quem del termine per proporre ricorso per cassazione con riferimento alla data di perfezionamento della notifica, e non a quella di consegna dell'atto all' ufficiale giudiziario.

Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 495 c.p.c. Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato l'art. 495 c.p.c., perchè l'istanza di conversione può essere proposta una sola volta.

Il motivo è fondato.

L'art. 495 c.p.c., comma 1, consente al debitore esecutato di "chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese". L'ultimo comma della medesima norma, tuttavia, dispone che "l'istanza (di conversione) può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità".

La ratio di tali previsioni è duplice. Scopo della norma che consente la conversione è favorire il debitore il quale voglia evitare l'esecuzione, ed i rischi connessi - ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile. Scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell'istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all'ultim'ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall'altro richiamare l'attenzione del debitore sull'importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Non può dunque condividersi l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile "per vizi formali". Anche un'istanza di conversione affetta solo da vizi formali, infatti, può in teoria essere proposta per finalità dilatorie; ed in ogni caso una tale interpretazione della norma ne svilisce l'aspetto di coazione indiretta sulla posizione del debitore.

Ha, quindi, errato il tribunale nel ritenere ammissibile una seconda istanza di conversione, dopo che la prima era stata dichiarata inammissibile per mancato versamento del 20% della somma pignorata.

La ritenuta fondatezza del ricorso non rende necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto non essendo necessari ulteriori accertamenti, è possibile decidere l'opposizione nel merito.

Dall'esame degli atti risulta che la xxxxxxxx notificare un precetto per l'importo di Euro 22.850,96, propose una prima istanza di correzione corredata dal versamento dell'importo di Euro 3.000, sul presupposto che la somma indicata dal creditore nel precetto non corrispondesse a quella effettivamente dovuta (la quale, secondo il debitore, non avrebbe dovuto eccedere l'importo di Euro 15.000 circa).

Dichiarata inammissibile tale istanza, per insufficienza del versamento del quinto, la W. la ripropose. La riproposizione dell'istanza di conversione, dopo che la prima istanza analoga era stata dichiarata inammissibile, non era consentita dalla legge, per quanto già detto, e correttamente il giudice dell'esecuzione dichiarò anch'essa inammissibile. Il rischio che il debitore, nel

determinare il 20% della somma per la quale è stato eseguito il pignoramento possa errare anche in buona fede per approssimazione, non può essere evitato ammettendo incondizionatamente la reiterazione dell'istanza di conversione: una simile soluzione, infatti, tradirebbe la ratio dell'art. 495 c.p.c., u.c., della quale si è già detto. Il rischio di errori incolpevoli, da parte del debitore, nella determinazione della somma da versare unitamente all'istanza di conversione, va infatti evitato con altri strumenti: ad esempio l'integrazione del versamento da parte del debitore, prima che sia formalmente adottato il provvedimento di inammissibilità.

Ne consegue che l'opposizione proposta dalla xxxxxxxxxx avverso l'ordinanza del 19 luglio 2012, con la quale il giudice dell'esecuzione dichiarò inammissibile l'istanza di conversione del pignoramento, deve essere rigettata.

Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo di ricorso xxxha impugnato la sentenza del tribunale di Messina nella parte in cui gli aveva addossato le spese di soccombenza.

La censura resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Le spese.

Le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della novità della questione.

pqm

La Corte di cassazione: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla xxxx. avverso l'ordinanza del 19 luglio 2012 pronunciata dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Messina; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.